



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto
Termoli

ORDINANZA N. 066/2017

Argomento: Pennello sommerso.

Località: Comune di Campomarino – località vallone due miglia.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

VISTO il verbale definitivo integrato di conferenza di servizi del 07.10.2015;
VISTO il verbale di consegna di parti del demanio pubblico marittimo ad altre amministrazioni dello Stato n° 01/2017 datato 06.04.2017 della Capitaneria di Porto di Termoli;
VISTA l'istanza datata 11.04.2017 del Comune di Campomarino, con la quale richiedeva l'autorizzazione all'effettuazione di lavori di riqualificazione dell'imboccatura portuale – Primo stralcio funzionale;
VISTA l'autorizzazione n° 14/2017 datata 19.05.2017 della Regione Molise IV Dipartimento Servizio difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, per i lavori di riqualificazione dell'imboccatura del porto turistico di Campomarino;
VISTE le ordinanze di sicurezza alla navigazione emesse in occasione dei lavori all'imboccatura del porto turistico di Campomarino nn° 15/2017 del 20.04.2017, 30/2017 del 13.06.2017 e 56/2017 del 07.09.2017;
RITENUTO necessario emanare norme che tutelino la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nella zona di mare interessata dai lavori, in considerazione del ripristino dei segnalamenti marittimi ottici da parte del competente Comune di Campomarino;
VISTI gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTI gli atti d'Ufficio;

RENDE NOTO

che dal punto a) di coordinate (WGS84) 41°57'3.312" N – 015°4'19.200"E al punto b) di coordinate 41°57'1.188" N – 015°4'17.976" E vi è la presenza di un pennello sommerso longitudinale della lunghezza di circa 70 mt, così come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico che si allega alla presente ordinanza per facilità di comprensione ed immediatezza di individuazione e che costituisce parte integrante della presente

ORDINA

Articolo 1

Dalla congiungente dei punti a) e b) di cui al **RENDE NOTO**, tutte le unità devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 metri; lo stesso specchio acqueo è interdetto allo svolgimento di ogni altra attività connessa con l'uso del mare, sia di superficie che subacquea.

Articolo 2

Sono esclusi dai divieti di cui all'art. 1 le unità navali militari dello Stato o di Polizia.

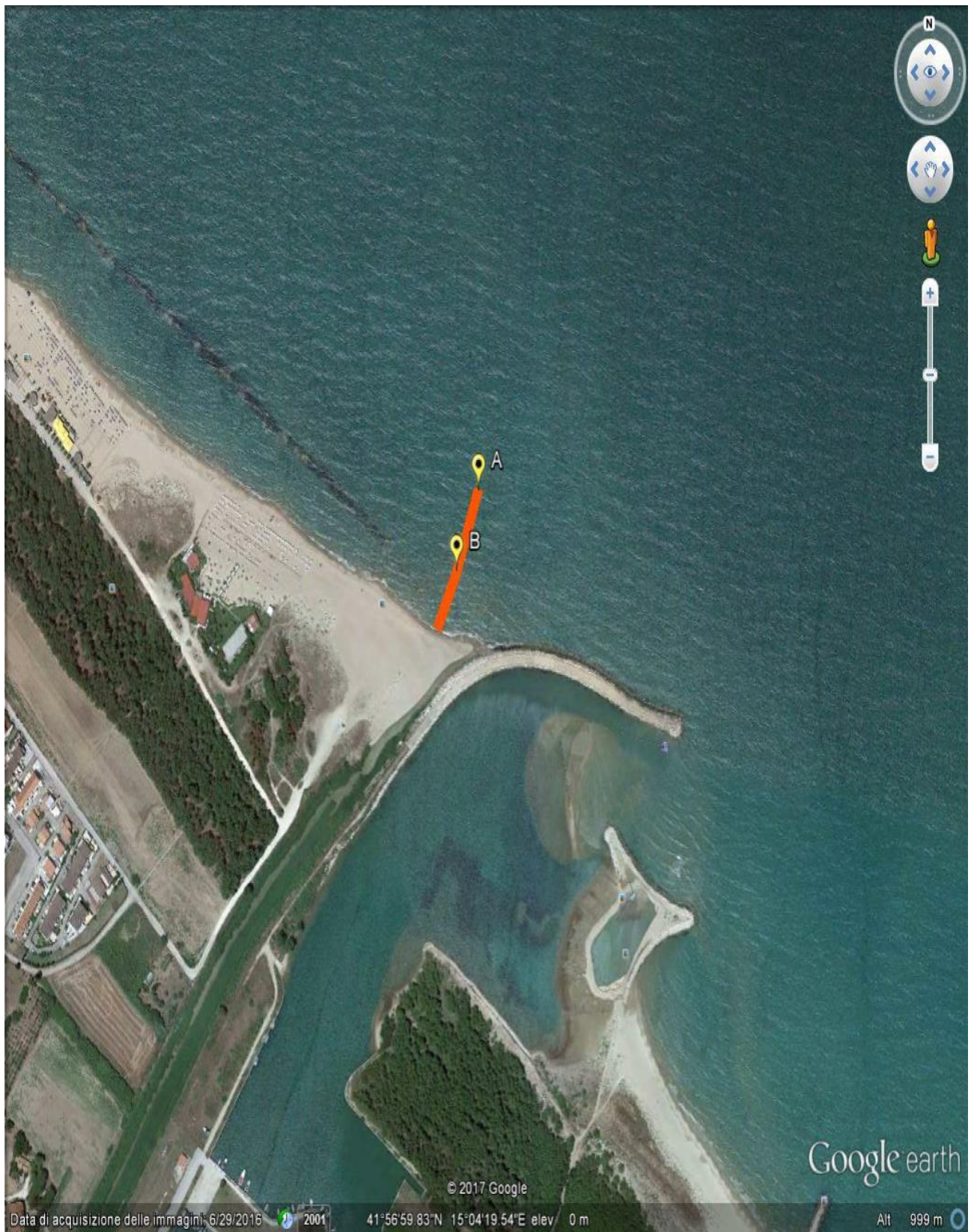
Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave illecito, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, del Titolo V del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n. 171 e del D.M. 146/2008 in materia di diporto nautico, Si fa salva l'applicazione della normativa speciale per gli specifici illeciti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché opportunamente diffusa tramite gli organi d'informazione.

Termoli, lì 16 novembre 2017

P. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sirio FAÈ t.a.
IL COMANDANTE IN 2^
C.F. (CP) Francesco CILLO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)



Google earth

© 2017 Google

Data di acquisizione delle immagini: 6/29/2016

2001

41°56'59.83"N 15°04'19.54"E elev 0 m

Alt 999 m